

(N. 1956-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE FERRETTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dell'Industria e del Commercio

e col Ministro del Commercio con l'Estero

NELLA SEDUTA DEL 9 APRILE 1957

Comunicata alla Presidenza il 22 luglio 1957

Adesione ai seguenti Atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 dalla IX Sessione delle Parti contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e loro esecuzione:

- a) Protocollo di emendamento della parte I e degli Articoli XXIX e XXX dell'Accordo generale;
- b) Protocollo di emendamento del Preambolo e delle parti II e III dell'Accordo generale;
- c) Protocollo di emendamento alle disposizioni organiche dell'Accordo generale.

ONOREVOLI SENATORI. — Consentite, anzitutto, di rilevare ancora una volta il ritardo col quale vengono sottoposti al nostro esame gli Atti internazionali: i tre Protocolli che si trovano ora dinanzi al Senato, conclusi a Ginevra il 10 marzo 1955, sono stati, infatti, presentati nella seduta del 9 aprile 1957.

Come è noto, il 30 ottobre del 1947 veniva concluso a Ginevra l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio conosciuto con la sigla G.A.T.T. (General Agreement on Tariffs and Trade); ad esso aderì, divenendone parte contraente, l'Italia col Protocollo di Anancy del 10 ottobre 1949.

Allo scopo di rendere questo Accordo sempre più e sempre meglio operante ai fini per i quali venne concluso, e cioè di una cooperazione economica internazionale della quale si avverte da ogni parte l'utilità e la necessità, si sono tenute, periodicamente, riunioni tra le Parti contraenti di esso. Nella IX Sessione del 10 marzo 1955 a Ginevra furono approvati numerosi emendamenti, raggruppati in tre distinti Protocolli, dei quali, col presente disegno di legge, vi si propone l'approvazione.

Le questioni trattate per arrivare all'attuale revisione furono molte e tutte di carattere delicato.

Per quanto concerne le restrizioni quantitative poste da molti Stati alle importazioni, la fissazione cioè di contingenti più o meno limitati per le singole merci, il G.A.T.T. ne auspica, come è naturale, l'abolizione. Ma, purtroppo, ammette eccezioni e deroghe, concesse in vista della necessità di pareggiare la bilancia dei pagamenti e subordinate al fatto che esse vengano adottate senza discriminazioni. A questo stato di cose, nonostante qualche variazione in meglio, non si è riusciti a porre rimedio: sia pure cautelata da condizioni e da impegni, rimane la possibilità, da parte dei singoli Stati, di frustrare praticamente il principio della liberalizzazione degli scambi.

In materia doganale, è notevole l'aggiunta all'Accordo di un articolo col quale si riconosce l'importanza delle trattative tariffarie per raggiungere uno degli scopi fondamentali del G.A.T.T.: la riduzione del livello delle tariffe.

Più che nella sostanza si sono raggiunti progressi nella formulazione del modo come eliminare ogni difficoltà alla loro pratica applicazione, per ciò che concerne le clausole rela-

tive alle attività governative a favore delle economie nazionali degli Stati sottosviluppati.

Tutti sanno che vari sono gli accorgimenti, più o meno leciti, più o meno palesi, coi quali alcuni Stati sabotano a fatti quella libertà degli scambi che sostengono a parole. Tra questi, il più diffuso è la concessione di premi agli esportatori. Ebbene, dobbiamo rilevare che nella revisione del G.A.T.T., sottoposta al nostro esame, non troviamo norme che valgano a rimuovere questo sostanziale ostacolo ad un commercio internazionale regolato dalla libera concorrenza tra i produttori e i vari Paesi.

È da notare quanto detto nell'articolo 2 del presente disegno di legge: e cioè che l'Italia si impegna a dare esecuzione a questo Accordo internazionale con esclusione delle norme contenute nella Parte II di detto Accordo; queste, infatti, saranno applicate solo in quanto compatibili con le nostre leggi vigenti al 10 ottobre 1949, alla data, cioè, della adesione dell'Italia all'Accordo stesso. Questa riserva è consentita dal Protocollo del 10 ottobre 1947.

Giudicati nel loro complesso, i Protocolli in esame costituiscono la documentazione di un nuovo lodevole sforzo dell'Italia e di altri Paesi tendente ad arrivare ad una reale cooperazione economica internazionale, ma anche, al tempo stesso, la dolorosa conferma delle resistenze che in altri Stati anche oggi operano contro il pratico raggiungimento di questa cooperazione.

Il Governo italiano ha più volte dichiarato di voler mantenere fede — e tanto più oggi, in vista del prestigioso traguardo del Mercato comune — alla sua politica sinceramente e largamente liberalizzatrice, ma ha avvertito al tempo stesso che potrebbe essere obbligato a modificare questi suoi propositi dalla altrui incomprendimento.

In considerazione della pesante passività della nostra bilancia commerciale e del modo con cui si arriva al pareggio di quella dei pagamenti — mentre vi proponiamo l'approvazione del presente disegno di legge — auguriamo che il Governo tenga fermo il principio della liberalizzazione, sì, ma pur che questa sia praticata anche dagli altri Stati e non divenga, adottata unilateralmente, elemento negativo per il lavoro e per la produzione nazionale.

FERRETTI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire ai seguenti Atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 dalla IX Sessione delle Parti contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947:

a) Protocollo di emendamento della Parte I e degli articoli XXIX e XXX dell'Accordo generale;

b) Protocollo di emendamento del Preambolo e delle Parti II e III dell'Accordo generale;

c) Protocollo di emendamento alle disposizioni organiche dell'Accordo generale.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente, a decorrerne dalla loro entrata in vigore, con esclusione delle norme contenute nella Parte II del predetto Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio. Tali norme potranno essere applicate soltanto in quanto compatibili con le leggi vigenti al 10 ottobre 1949, data di adesione dell'Italia all'Accordo generale suddetto.